

ROSEN ROSIGNANO ENERGIA SpA

CONCESSIONE DEPOSITO COSTIERO
DI OLI MINERALI
(RIF. ALLEGATO A26)

REV.	DATA	CAUSALE	APPROVAZIONE
0	25/09/06	Prima emissione	(DC)

INDICE

1	Sintesi quadro autorizzativo	2
2	APPENDICE.....	3

RIFERIMENTI

- [R1] Corrispondenza intercorsa tra Solvay Chimica Italia SpA e ROSEN Rosignano Energia SpA, inerente la scadenza della autorizzazione interministeriale per la locazione del serbatoio di gasolio da 5000 m³ da Solvay a Rosen (Protocollo Rosen n°1444/06/CDSCI/LB del 09.08.06)

ALLEGATI

- [A1] Nota del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato prot. n° 880290 del 23.05.97 ad oggetto "Solvay S.A. Deposito costiero oli minerali sito in Rosignano. Cessione in locazione".
- [A2] Domanda redatta il 27.09.2004 da Solvay Chimica Italia SpA, trasmessa al Min. Attività Produttive, Min. Economia e Finanza, Min. Infrastrutture e Trasporti, ad oggetto "Decreto Interministeriale n°13398 del 20.12.84 per un deposito costiero di oli minerali mc 46.600 ad uso industriale in Rosignano M.mo (LI) - Rinnovo

1 Sintesi quadro autorizzativo

Il serbatoio costiero da 5000 m³ destinato allo stoccaggio del gasolio quale combustibile di emergenza per la centrale Rosen è stato concesso in locazione a ROSEN Rosignano Energia SpA da parte di Solvay Chimica Italia SpA, titolare della relativa concessione, come da specifico atto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato [A1], che autorizza la cessione in locazione sino al 05.11.2004, data di scadenza della concessione rilasciata a Solvay.

Prima di tale scadenza è stata inoltrata da parte di Solvay Chimica Italia SpA opportuna istanza di rinnovo della concessione [A2].

Come comunicato da Solvay Chimica Italia SpA [R1], *"il Ministero delle Attività Produttive - Direzione D.G.E.R.M. ha restituito la suddetta istanza in quanto la fattispecie del "semplice" rinnovo della concessione è stata liberalizzata per effetto della cd "Legge Marzano" (legge 23 agosto 2004, n. 239, in vigore dal 28-9-2004), che, con l'articolo 1 (ed unico) ed i commi 55, 56, 57 e 58 ha ridefinito il quadro autorizzativo in materia, adesso affidato (comma 55) alla competenza delle regioni.*

Nel caso specifico dell'istanza di rinnovo presentata da Solvay, la Direzione D.G.E.R.M. ha dato applicazione alla Circolare Ministeriale prot. 0000165 del 7.10.2004 che prevede, in particolare che: << Nel caso il titolo (concessorio) del quale è stato chiesto il rinnovo non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge (la n.239/2004) , le istanze già presentate non avranno seguito e saranno restituite al titolare, dandone comunicazione alle altre amministrazioni interessate.>>

Infatti la Direzione D.G.E.R.M. , nel restituire l'istanza, si è indirizzata a Regione Toscana, Agenzia delle Dogane, Direzione Regionale delle Dogane, Agenzia delle Dogane UTF di Livorno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". Si riporta in appendice un estratto della L.239/2004.

2 Appendice

Legge 23 agosto 2004, n. 239

"Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004

ART. 1.

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.